DISCORSO

ALL' ILLUSTRE GIOVENTÙ LEGALE

DEL

FORO DI QUESTO REGNO

DELL' AVVOCATO

GIUSEPPE DAVID

Li 12 Luglio 1851

Procedura Orale nei Giudizii Criminali:

PADOVA
TIPOGRAFIA CRESCINI
1851

" Nihil est civitati praestantius, quam Leges recte positae ".

EURIPIDE.

AGLI

ORATORI DESTINATI ALLA DIFESA DEGLI ACCUSATI IN GIUDIZIO CRIMINALE

Dopo i travagli di tanti secoli (*regime di forza e di superstizione*) nei quali si hà guidata la Giurisprudenza Penale sotto i riguardi delle politeistiche purgazioni canoniche e dei secoli bassi, nei quali si sacrificarono i Pupilli, i Giovanetti o le Vergini per far placare lo sdegno degli Dei (1). (Il Paganesimo).

" Per godere i beni del presente conviene rivolgersi agli orrori del passato ,,.

" In altri (*regime di tirannide*) che la si ha guidata sui adottati sistemi giudiziari delle feroci leggi dei Silla,

(1) V. Strabone, Tacito, e M. Le Moine da Burges.

degli Augusti, dei Tiberi e dei Calligola, che ammisero i delatori sostituiti alla pubblica accusa, che la trovarono istituita dai loro antichi Padri, alla libertà della Patria, ed alla sicurezza de' loro concittadini ,,. (*Stor. Rom.*)

" In altri secoli (*regime di barbarie*) e molti, che la inquisizione penale venne guidata coll' ammettere negli alti delitti le atroci pene del cavar degli occhi, del perforare la lingua al bestemmiatore, col caricare di percosse del ferro infuocato al martirio del condannato, e col finire ad essere stirato a coda di cavallo, ed anche col bruciare l'umanità nei roghi ecc. ecc. ,,. (*Si veda la Storia della Giurisprudenza dei celebri Terrasson*).

" E in altri tempi (*regime della Legge*) più vicini a noi, che fu ammessa la denunzia secreta sostituita alla pubblica accusa, che indisse la difesa libera dell' accusato (1).

Ma ora siamo pervenuti ad un' Éra nuova di umanità, che si sparge libertà civile, sicurezza e tranquillità all' onesto cittadino, lo spavento al delinquente, e le fa conoscere la pena inevitabile al delitto sul grado di colpa.

" Lascio i Martirii dati alle Santità per non rinnovare una memoria rattristante, e perchè sarebbero fuori del mio progetto, tuttochè partirono da iniqui giudizj ,,.

Tutte le nazioni quasi alla gara in questo illustre

(1) Non nel Dominio Veneto. Vedremo.

secolo provvidero, perchè la Legge ottenga giustizia e pena, e tutte ammisero la riforma dei Codici Penali, dove è garantita la libertà, la sicurezza, e la tranquillità dell' ordine pubblico, e la protezione dell'uomo innocente. E a merito dell'Austria noi abbiamo il più provvido dei Codici Penali.

Il Turco stesso dopo tanti secoli di osservanza delle antiche Leggi superstiziose ed inumane del Maometismo, abrogandole, ha sostituito un Codice dettato al governo de' suoi popoli con giustizia.

Ei ha innalzato i suoi popoli ad una equità civile. Ha introdotte le Scienze, protegge le Arti e l' Agricoltura.

Sua filosofia politica. " Senza la sicurezza congiunta dei beni e della vita, vi possono essere dei Sudditi in uno Stato, ma non può esistere un complesso di Cittadini, nè può darsi una Nazione. Ecco i nobili effetti propagati dall' innalzamento de' Lumi ,,.

A tanto affetto si rivolge per noi con sapienza ed umanità la Sovrana Patente 4 Marzo 1849, ove col (§. 93) ci restituisce la Procedura Orale, il processo di accusa, i Giudizj coll' intervento de' Giurati, emanata da quel Monarca virtuoso che si è dichiarato il Padre sensibile dei popoli che governa, e che compie il grande Edifizio richiesto dall' umanità.

E queste sagge filosofiche emanazioni si rivolgono

al nostro Codice de' *Delitti* e delle *Pene*, che per le sue provvidenze e per la chiarezza delle sue disposizioni, è un Codice ammirabile, e dettato sui veri principii della speranza per l'innocente e sul timore del malvagio, e che onora questo nostro secolo decimonono ed il suo Legislatore (1).

Corretto che sia sulla denunzia segreta, sulla procedura del *secretum meum mihi*, e permessa la pubblica discussione, ove sia giudice anche il pubblico uditorio, noi non potremmo che più desiderare.

L'accusa sarà conosciuta dall'accusato, saranno conosciuti i mezzi di prova offerti dall'accusatore, sarà ammessa la pubblica difesa, e di poter l'accusato opporre dilatoriamente e perentoriamente le controprove di sua innocenza, o quelle, se l'uomo sia reo, di far limitare sul grado di colpa quello della pena, e questi sono gli effetti che esigono la filosofia e la Divina Giustizia.

Da lungo tempo tanti filosofi lottando con li enunciati quattro regimi, scrissero e sostennero questi salutari principii, e l'Austria dotata di profonda filosofia,

(1) Ammirate. Non vi è più la tortura, non vi è più la confisca, ed è ammessa la prescrizione per tempo lungo o corto a seconda del delitto. Al grado di colpa è fissato il grado di pena raddolcita.

la prima con retta sapienza li ammise nel suo Codice di massima Penale, derogando tante Leggi di severa punizione, raddolcendo le pene, e per ultimo con la citata Sovrana Patente ha perfezionato, ripeto, quanto umanità richiedeva dal suo Legislatore (1). *(Si veda L' Editto Imp. in fronte al Codice Penale* 3 *Settembre* 1803, II. *Edizione* 1822).

Grazie all'Onnipotente, che fino dalla nostra destinazione sopra questa terra, ha pronunziato per noi l'amore di fratellanza e di vivere in società; e grazie alla morale di Cristo che ha dettate le Leggi d'ordine, e che certamente infuse nella mente Sovrana tanta sapienza di emanare le massime di pura Giustizia. Si, presentemente, l'umanità stà all'intorno dei Troni.

Ma spetta a noi di secondarle di buona fede, e voi altri Oratori di valervene con superiore capacità, che avete un bel campo da farvi onore.

La parte Orale è quella che più impegna, e dunque è raccomandato alla brava Gioventù del Foro di prestarsi a sostenerla con virtù, con gravità, e con decoro, come fecero i nostri antichi Romani, e pure i celebri Veneziani.

Per animarvi, o cara Gioventù, oso di farmi lecito

---

(1) Quando la Francia ha pubblicato il suo Codice Penale, scritto a guisa di quello del fiero Dracone.

di ricordarvi che questa nostra Penisola ebbe i maestri dell'eloquenza de' celebri Oratori di Atene.

Tisia Siracusano fu il maestro di Isocrate. Temide Leontino, Lisia Siracusano, ed il grande Gorgia Leontino passati in Atene, furono i maestri di Demostene, di Eschine e di altri valenti Oratori Greci. Quel Gorgia che gli stessi Greci lo appellarono il Dio dell' eloquenza! (*V. L' elogio di Filostrato*).

Che la filosofia del nostro Pittagora di Crotone, ha data nobile spinta alla filosofia de' Greci, quando si ricorda che Platone, il divino Platone, cent' anni dopo la sua morte, venne in Italia a raccogliere i libri filosofici di questo nostro grand' uomo, e si li ha recati in Atene. Che Platone ha fatto aquisto anche de' dotti libri di Epicarmo.

E vi ricordo ancora che Pittagora fu il primo a filosofare. Ch' Ei ha ridotto a scienza la Geometria. (*V. Proclo*). Che ha coltivata l'Astronomia. Ha scoperta la gravità de' corpi celesti verso il Sole, in ragione inversa de' quadrati della loro distanza dal Sole.

A Pittagora è dovuta la scoperta della distribuzione della sfera celeste. Della sferacità del Sole e degli Astri. Dell'obbliquità dell'ecclitica. Della rotondità della terra. Della cagione della luce della Luna, delle sue ecclissi, e di quelle ancora del Sole. A lui è dovuta la scoperta degli Antipodi.

Pittagora contemplando le ignote forze e le ignote potenze che agitano la natura, giunse a conoscere l' esistenza di un Ente Onnipotente autore del tutto, e motore del tutto, e insegnava esservi: " L'unità della prima causa universale, la sostanza eterna, il numero, principio intelligente dell' universo, de' cieli, della terra, e degli esseri misti ". (*Anima e Materia*).

Si attribuisse a questo immortal sapiente, che contemplando il grande sistema del sole, ci abbia presentito il giro della terra, ventidue secoli, prima di Copernico e di Gallileo Gallilei ". (*V. Jamblico, de vitae Pittag.*).

Scrisse un dotto moderno sopra questo grand'uomo:

" Tutte le cognizioni che contribuir possono a perfezionare lo spirito ed il cuore dell' uomo vengono da Pittagora ". (*V. il Montuela, ricerche delle antichità italiane*).

E tutti questi alti pensamenti de' principj eterni, che dissiparono le tenebre dell' ignoranza tanto funesta nelle società, alla scuola di Platone arricchirono la filosofia de' Greci.

Che pure la patria di Pittagora (l' Italia), fu quella ove fiorirono i sapienti: Talet di Sicilia, Alcmeone di Crotone, D' Ippaso di Mettaponto o Sibari, Di Filolao di Crotone. La patria del sapientissimo Diccarco di Messina, di Archimede, di Siracusa, e di tanti altri illustri uomini che la Storia ve li ricorda.

*

Gioventù amatissima, vi stia a cuore dunque di esser figli di questa nobile e sapiente Patria, e animatevi per sostenere con gloria la discendenza di sì gran Padri: Padri che a tutta ragione devono essere ritenuti i Maestri di tutte le altre nazioni.

Non a meno pregio vi vengano i sapienti e gli Oratori Romani, che se pur figli del sapere de' Greci, non sia dimentico che i Greci furono i discepoli de' nostri Italiani.

Sempre a celebrarvi la nostra Patria, vi ricordo quanto ebbero a dire Voltaire in Angelo Poliziano, e Mons. de Sade in Petrarca, dissero : " Non si contenda più, gl' Italiani sono i nostri maestri ,,. A sì nobile confessione vennero il Bruckero, ed il Fabrizio.

Ricordatevi ancora di essere discendenti dagli altri dotti Italiani: del Dante, del Bocaccio, di Pietro Bembo, di Gallileo Gallilei, del Petrarca, di Torquato Tasso, dell'Ariosto, di Gio. Batt. de' Vico, di Angelo Poliziano, che furono lo splendor delle Scienze e di ogni dotta Letteratura, e di altri mille dotti che illustrarono i loro secoli fino a noi, e che onorarono questa nostra Italia; e di noi i nostri illustri sapienti; e per simile felice immagine innalzatevi al di lei onore.

Ma il processo della pubblica accusa vi somministra grandi idee e vi soccorre alla difesa.

L'interesse di accusare sarà comune tra i Cittadini, che hanno il dritto di conservare l' ordine pubblico, l'os-

servanza delle Leggi, la diminuzione de' delitti, e lo spavento de' malvagi.

Gli Ebrei, che diedero le Leggi ai Greci, e che sparsero la morale tra i viventi (Mosè, Davidde e Salamone). Gli Egizj, che i primi insegnarono l'Astronomia (*Vedi Aristotele*), e comunicarono le Leggi suntuarie de' costumi all'altre nazioni. I Greci che diedero le Leggi ai Romani, e i Romani che le diedero all'universo; queste illustri nazioni avevano in alto pregio la libera accusa.

Presso a questi popoli la pubblica tranquillità e la privata sicurezza agivano d'accordo a garantire l'ordine pubblico, e minacciavano rigorose le pene contro i calunniatori. (*V. Sigonio de Repub. Hebreo: Diodoro de Egiz., Plat. de leg. Di Roma L.* 8. *D. De Accus.*).

La libertà di accusare rende difficile la occultazione del delitto, perchè agli occhi dell'intera nazione difficilmente resta occulto, rende rara l'impunità del delinquente, e meno frequenti i delitti; e d'altronde le leggi che minacciano le pene contro il calunniatore assicurano la tranquillità dell'innocente, ove più cessa l'iniquo officio del delatore, e cessa quello del denunziatore secreto. (*V. la legge Remmia. La legge* 1. *ad senatus cons. Turpilianum Cujac*).

È d'uopo che faccia un qualche cenno dell'Eloquenza, e dell'Oratoria.

Divido però l'una dall'altra. L'eloquenza è quel discorso logico che con ordine rappresenta o un fatto od una idea scientifica.

Ma l'Oratoria ha le sue bellezze, ed ha i suoi precetti. Il primo è quello di ordine dell'eloquenza, i secondi consistono nell'elevatezza del dire, nella disposizione degli argomenti, nell'usare nobile forza di persuadere, e di non mai abbassarsi col frammischiare delle frivolezze, poichè è dovuta all'Oratore tutta la compostezza, tutta la serietà, ed il bando di sprecar discorsi.

All'Oratore poi delle Sezioni Criminali, sia, che sia il Magistrato accusatore, o il difensore dell'accusato gli è imposto l'ordine. Al primo come difensore della Legge di non esagerare l'atrocità del delitto, ed al secondo, il difensore dell'accusato, di non esagerare i motivi della difesa, e le patetiche esposizioni, seguendo gli illustri precetti della greca orazione, che non permettevano astrazioni, ove si temeva la seduzione.

Finalmente la difesa dell'accusato deve essere chiara, sincera e rivolta a stabilire o la vera innocenza dell'uno, o la qualità della colpa dell'altro, se reo, perchè non avvenga errore nell'applicazione del grado di pena.

Stabilita la difesa, spetta all'Oratore di farsi rispettoso oppositore, se ciò accada, al voto del Procuratore dello Stato, che primo deve pronunziarsi sull'indennità

della Legge. E in questo nobile Officio l' Oratore deve analizzare la sua preparata difesa (anche in iscritto) col pronunziato voto del pubblico Ministero, poichè se alla Società ed alla legge interessano che non avvenga l' immunità del delitto, e che sia punito il reo, la giustizia esige però che tra il delitto e la pena vi sia la proporzione stabilita sul grado di colpa a quello di pena, senza errore e senza arbitrio.

L' indipendenza di questi due Ministeri, è quella santa libertà che al Legislatore piaque di accordare all' Oratore al solo fine che sia esercitata la difesa libera o dell' innocente accusato, o del delinquente, che possa beneficiarsi delle legali circostanze mitiganti, e di far stabilire la sua minore delinquenza, se per caso venga aggravato dal Procuratore di una maggior pena del grado stabilito dalla Legge. (*Si veda l' Eco de' Tribunali*).

In qualunque stato che si trova il conflitto Criminale, sia di precetto all' Oratore di essere breve e chiaro nella sua esposizione, senza mescolarvi cosa estranea al fatto od alla Legge.

Parlo ora del consiglio de' Giurati: altra volta ho scritto una memoria in questo proposito, ma è ..... inedita.

Pure mi è lecito di offrire qualche ragionamento, giacchè la carta della sullodata Patente me lo concede.

Il (§. 93) esprime la volontà del Monarca e con esso (§) si è promesso il giudizio dei Giurati.

Ho dunque il motivo di dimostrare gli effetti gloriosi di questo Ministero della giustizia penale.

L' uomo nelle buone leggi ed in una esatta pratica di esse vede la felicità sociale, ed il suo ben essere. E queste massime lo impegnano all' osservanza delle dettate prescrizioni, e le fan concepire al malvagio il palese disegno della sua punizione, quando costui vorrebbe lasciare l' osservanza de' vincoli sociali agli altri, per godere la sua sfrenata libertà in pregiudizio degli altri.

Ma la Legge penale le dice: " O tu scegli l' adempimento de' doveri sociali o la perdita della tua sicurezza e della tua tranquillità ,,. E le disse: " Se ti darai ribelle sarai punito col voto di tutta la nazione; se t' imbratterai le mani nel sangue del tuo simile sarai punito come omicida, e negli altri delitti sarai punito come assassino, truffatore, il furbo, il violente ed il perturbatore della Società, e secondo la gravità o meno delle tue colpe sarai condannato al grado di pena ,,.

A te è imposto come a tutti di questa ammirabile unione, di obbedire all' ordine pubblico.

Ricordo che l' inflizione della pena è un dovere di chi governa, e non un suo diritto, come tanti scrittori aristarchi le piaquero di definire, forse anche per muovere l' odio verso i Legislatori, che agiscono con quel potere

che la Società tutta le ha depositato nelle loro mani, alla di lei tranquillità e sicurezza, ed al di lei buon governo. E perchè i diritti nascono dalle cose proprie, e non da quelle degli altri, quanto a sè stessi.

Questo dunque è il diritto legislativo. Ma senza l'esecutivo non si ottiene l'ordine prescritto dalle Leggi, e qui accade la necessità che sia istituito il diritto esecutivo, che devono esercitare i Magistrati Politici, Civili e Criminali come organi delle Leggi in nome dell' Augusto Capo della Nazione, a cui è depositato lo stesso diritto legislativo, per ottenere le regole d'ordine, di convenienza, di perfezione a stabilire o rettificare i costumi nella nazione.

A questo utile scopo devo rivolgermi ad un cenno storico, ed il mio pensiero al Consiglio dei Giurati.

Ai Giurati occorre più integrità che lumi.

Non sia inutile di ricordare che a Roma, nella Patria de' Legislatori, da duemillequattrocentanni questa Magistratura venne istituita. Ecco il ricordo.

I Consoli scacciati i Re assunsero il diritto Legislativo insieme all' esecutivo, ed in questo anche quello della punitiva giustizia.

Temendo il popolo, che dalla loro onnipotenza scaturissero la violenza e l'odio da cui venisse perseguitata la innocenza de' Cittadini, determinò di limitar la loro autorità de' Criminali Giudizi, e volle che i Decreti Con-

solari fossero appellati ai Comizi Centuriati. (*Vedi la Legge Valeria*).

Ma non contento di questa legale limitazione, che successivamente con le Leggi delle XII Tavole, ha stabilito che fosse tolta ai Consoli ogni cognizione delle Criminali accuse : " *Quoniam de capite civis Romani injussu, popoli Romani, non erat permissum Consulibus jus dicere* „.

Commise al Pretore urbano o al Peregrino di nominare ogni anno quattrocento e cinquanta cittadini di conosciuta probità per esercitare le funzioni di Giudice, dai quali venivano scelti ora trentadue *pro Cluentio*, ora cinquantuno *pro Milone*, (*V. Asconio Argom-Milon*), ora settantuno *pro Coriolano*, ed in altre circostanze che il Quisitore ve ne estraesse dall'Urna cento, dai quali l'accusato ne scegliesse cinquanta. In ogni caso l'accusato avea il diritto alle ripulse. (*V. la Legge Servilia Cepionis*).

" Pretor ad quem nomen delatum erit, facito, ut is dies vicesimo ex eo die, quo cujusque quisque nomen detulerit centumviros ex eis, qui ex hac lege quadrigenti quinquaginta viri in eum annum lecti erunt „.

Ma tutti questi saggi sistemi svanirono sotto i tiranni. (*V. Svetonio in vita Augusti*).

Ne valsero le nuove provvidenze emesse da Tito il Clemente, da Nerva, da Adriano, Trajano, e dai due Antonini. E Costantino il grande precettava ai suoi Giudici, che non si presti orecchio ai delatori. Ma i nuovi Cesari

ritornarono ai sistemi di Silla. (*V. Plinio il Seniore nel Panagirico a Trajano*).

A Venezia si mantenne però un ordine pressochè a quello de' Romani liberi.

I Veneti, è vero, adottarono all' esempio degli altri Principi le barbare pene, ma mantennero un Consiglio di 40. (Quarantia Criminale) e i Consiglieri che si cangiarono ogni sedici mesi, giudicarono dell' accusa, della colpa e della pena, e all'accusato era palese l'accusa, palese gli era il processo, e gli era accordata la difesa sostenuta da uno de' più illustri Oratori del Foro che veniva destinato ex Officio. *Tommaso Gallini, Marco Piazza, e Girolamo Cav. Antonelli, famosi Oratori del mio ricordo.*

E perchè fosse osservato l'ordine prescritto, conservata la Costituzione e venisse libera la difesa all' imputato, interveniva in Consiglio un Tribuno della plebe (*ad Avocatores Communis*).

Gli Inglesi però abrogando le antiche loro Leggi della ferocia, principalmente quelle di Arigo VIII, adottarono l'ordine dei Romani commisto a quello dei Veneti, ed ammisero in massima la Magistratura de' Giurati, ove pensarono di trovare la libertà civile della loro Patria.

" La sicurezza dell' innocente contro la malvagia calunnia, e lo spavento della Sanzione Penale al malfattore,

e diffatti si trovano governati con soddisfazione,,. (*V. il Com. di Blackeston delle Leggi Inglesi, T. XI. Cap. I.*).

Ma essi modificarono il sistema de' Romani e de' Veneti. Perchè se i Romani ed i Veneti giudicarono a pluralità de' voti, gli Inglesi volero che il Consiglio dei Giurati cada sulla scelta di un lor dato numero di uomini probi e che, allorchè dodeci di quelli abbiano riconosciuta l'innocenza di un accusato, la Legge prescrive ch'Ei venga assolto e posto in libertà, nè contro di lui si possa più procedere per quell'imputato delitto, ad altra inquisizione, nè a nuovo Giudizio.

E quando quella terribile Magistratura all'incontro, abbia dichiarato colpevole qualche altro inquisito, per lui nel Giudizio Civile non vi è altra salvezza, poichè viene pronunciata la condanna a quella pena che si proporziona al delitto.

Quanto alle pratiche dell'elezione annuale, e delle ripulse, ritennero osservato il sistema dei Romani. Però aggiunsero al Consiglio dei Giurati un Giudice Civile per istruttore, ed un Presidente uomo legale per mantenere regolari le udienze. (*V. Sir De Olme. Costituzione degli Inglesi, Cap. XXIII.*).

Così sarà l'ordinario Giudizio ne' nostri conflitti Criminali, se la grazia Sovrana ci concederà un tale Consiglio, poichè in noi non mancano virtù e saggezza, ne' siamo privi di coscienza.

E dunque pel (§. 94) della Patente 4 Marzo 1849, attendiamo le massime generali, che devono regolare l'amministrazione della Giustizia, promessa dalla Sovrana parola (§. 93) della medesima, e noi le sarem riconoscenti.

Al Magistrato accusatore occorre attività ed esattezza. Al pubblico Ministero vien imposto nel suo mandato della Legge imparzialità e purità d' Officio, perchè la Legge che si definisce sulla giustizia non soffre passione alcuna.

Al Pretore, al Quisitore occorre fondata conoscenza della procedura legale per ben dirigere l' istruzione processuale. E al Preside di questo Consiglio occorrono virtù, saggezza, e profonda cognizione delle Leggi, per regolare le inquisizioni, le pubbliche sezioni e per illuminare il criterio de' Giudici al retto giudizio, ed in allora la Magistratura diverrà virtuosamente utile. Dodeci assolveranno ed un minor numero lascierà colpevole l'accusato, come si procede nell' Illirico, in Tirol, ecc.

Al Ministero poi dell' Oratore, il più importante, destinato alla difesa dell' accusato e nello stesso tempo nell' incarico di eseguire e far eseguire la Legge, spetta innanzi al Consiglio Civile, nel caso di colpa dichiarata, di purificare la questione, d' illuminare e d' impegnare la coscienza de' Giudici, che devono pronunciare religiosa la sentenza sul grado di pena, e la Giustizia esulterà; que-

sta divinità che dovrà essere sempre consultata, consigliata, mai disobbedita.

È dovere però dell' Oratore : Di non difendere mai il delinquente con l' armi destinate alla difesa dell' innocente, perchè si peggiorerà la sua condizione non trovando più per lui, sulla bilancia della Legge, il grado di pena.

La destinazione dell' Oratore in quel caso è quella, difendendo l' accusato che sia reo, di precisare soltanto il grado di colpa.

Il Capo IV dell' illustre nostro Codice Penale P. I., che onora l' Austria, offre un campo vasto e libero da poterlo fare.

" Di questo umano Codice che sembra essere stato dettato dalla volontà, e dal maturo consiglio de' popoli, che hanno il diritto di essere governati per la loro inviolata sicurezza, e per la loro tranquillità ,,.

Ultimo ricordo : Che nè per l' altezza de' talenti dell' Oratore, nè per la conosciuta debolezza de' Giudici, non è permesso di far assolvere un delinquente dalla meritata pena, onde venga libero al corso de' suoi delitti in danno della Società ; perchè in allora si addosserà l' Oratore il delitto di seduzione.

Le patetiche descrizioni, le lacrime seducenti, le ferite riportate in difesa della Patria, e gli onori degli avi, erano riservati agli Oratori Romani, in quella specie

di Governo che ogni sentenza era una Legge, e che ogni decreto era un atto di Sovranità, e si salvarono con questi mezzi persino dei rei di Stato, Aquilio, Manilio, Plautio, Coriolano ; e si salvarono de' rei di alto delitto, Milone, che ha data la morte a Clodio Tribuno della plebe ecc. ecc.

Così non la fu innanzi al grande, al severo ed al saggio Areopago, ove l' Oratore non si poteva allontanare dal fatto e dalla Legge.

E gli effetti saranno : libertà civile, sicurezza e tranquillità dell' uomo innocente, punizione al delinquente, sarà mantenuto l' ordine pubblico, rispettato il Governo, i Magistrati, osservate le Leggi, dato spavento al malvagio dalla pena minacciatagli, e gli sarà tolta la speranza che avvenga per lui l' impunità del delitto (1).

E di questi effetti il più interessante, sarà quello : ,, Che cambiando e ricambiando in ciaschedun anno quattrocento e cinquanta Cittadini per sostenere il Ministero de' Giurati, ogni anno crescente il numero nella Società, si dilateranno i lumi Legali, e per questa felice Magistrale educazione, molti parleranno storicamente in pubblico, in privato, di delitti, di Leggi, di pene, e di giudizj di condanna, i Padri ai figli e nelle loro famiglie, e per que-

---

(1) Delle pratiche interessanti all' Oratore, darò un Opuscolo separato che son per finire, e che pubblicherò in breve.

sta popolare educazione i costumi aquisteranno la possibile loro perfezione. Ecco i gloriosi effetti di questa pubblica Magistratura „.

Illustre gioventù legale, innalzatevi che sarete il decoro nazionale, ed avrete il plauso pubblico, quello de' vostri nazionali e godrete largo il meritato guiderdone.

Spetta a voi di richiamare il popolo ad annodare l' interesse proprio al pubblico interesse, e l'ordine pubblico si perfezionerà. Il cittadino verrà istruito de' suoi doveri e combinerà la volontà col dovere.

Le virtù si propagheranno, e ispireranno l'amor della gloria, e la Patria sarà felice.

Vi stia a cuore che quanto più l' uomo educato travaglia per l'umanità, per l'educazione del popolo, per l' esecuzione delle Leggi, e per la Patria, non mai travaglia abbastanza, eseguendo quel dovere di contribuire quanto più può di bene, a quella Società cui appartiene.

Amatissima gioventù: vi parla un vecchio che divide il suo amore con voi, le Scienze, le bellezze della letteratura, con l' umanità, e l'obbedienza delle Leggi.

Sia di vostro ricordo, che l' ammirabile innalzamento de' lumi è conseguenza immortale delle virtù degli antichi, cui amo di offrirvi uno storico cenno della loro origine, del loro progresso; nè vogliate che sia avvenuto da caso fortuito.

Come avviso di sopra. " Dalla dotta nazione Ebrai-

ea abbiamo ricevuto le Leggi Saliche e le Morali. Dagli Egizj l'Astronomia, le Leggi moderative de' costumi, la Legge Penale, e la Nautica. Da Sexostri la Geografia.

Dai Greci le Scienze sistemate ed innalzate, e la Storia. (*Eroduto*).

Da Pittagora dunque la Filosofia, e le più alte contemplazioni de' cieli. Da Gorgia l' Oratoria. Da Archimede le Matematiche.

Dai Romani illustrata la Letteratura, (*Varonne*) ed innalzata l' Oratoria. (*Cicerone*).

Dagli Arabi l' Algebra, la Chimica, la Medicina, degli utili studii di Astronomia, la traduzione del celebre Almageste di Tolomeo, e la cognizione che essi ardirono i primi di misurare giometricamente un grado meridiano per determinare la grandezza della terra. (*Sotto il regno di Almamon Calif*).

Dai Veneti i Plauisferi de' mari (*Giografia Marittima*), la Nautica innalzata, (*Marco Polo*), e la Storia della Letteratura Veneziana. (*Dal doge Marco Foscarini*).

Non dimentico la Chimica dell' immortal Galvani, nè che nei Secoli passati (*e sp.*) in quello del 1800, abbiamo ricevuto Opere magnifiche, dai nostri Italiani, immortali a dovizia. Dai Francesi Bussuet, Massilon, e Buffon. Dagli Inglesi (Lock), il più grande pensatore europeo: uno per tutti. Dai Germani: dal Bruckero, dal Montucla, dal Fabbricio, ed altri: Opere di alto pensamento.

E dunque onorate le virtù ove le trovate ; approfittate, e profondatevi sulle vecchie carte, e nella Legale Filosofia, che verrete dotti, eloquenti, e spargerete i vostri lumi agli altri, e l'umanità vi sarà riconoscente. Perchè se le Leggi si stabiliscono, i costumi si ispirano.

Perdonate se io mi sia interessato in questo ricordo.

La stessa vostra destinazione è quella di essere i pubblici istruttori del popolo coi vostri morali e saggi arringhi, e voi dovete aspirare di condurre la nazione all' obbedienza delle Leggi, come quella di un virtuoso Principe Arabo, che ha pubblicato : " Che per le virtù propagate nella sua Patria non aveva niuno de' suoi custodito dalla Giustizia ,,. (Alle carceri).

Il mio desiderio si unisce alla speranza del vostro innalzamento.

Anch'io, ho professata la Giurisprudenza Penale, ma il silenzio di trentasei anni mi ha irruginito la lingua, e mi ha tolte dalla memoria le bellezze dell' Oratoria.

Finalmente, quanto allo stile, accogliete quello che vi può offrire un uomo ch' ebbe finita la sua educazione nella lingua veneziana, e che conta sopra di lui oltre sedici lustri.

Padova 21 *Luglio* 1851. *Admit.*
Fusaro R. Censore